



## LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 122 DEL 4 novembre 2003

### A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

#### 1) SERIE A TIM

##### Gare dell'1-2 novembre 2003 – Ottava giornata andata

Ancona-Siena 0-0  
Bologna-Sampdoria 0-1  
Brescia-Parma 2-3  
Chievo Verona-Internazionale 0-2  
Lecce-Empoli 2-1  
Milan-Juventus 1-1  
Modena-Perugia 1-0  
Roma-Reggina 2-0  
Udinese-Lazio 1-2

### B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Maurizio Laudi, assistito dal Rappresentante dell'A.I.A. sig. Elio Martina e dalla segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 3-4 novembre 2003, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 31

#### 1) SERIE A TIM

##### Gare dell'1-2 novembre 2003 – Ottava giornata andata

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:



## **Gara Soc. Milan – Soc. Juventus**

### *Il Giudice Sportivo,*

ricevuta rituale e tempestiva segnalazione della Procura Federale ex art. 31 comma a3) CGS relativamente alla condotta del calciatore **Trezeguet David** (Soc. **Juventus**) in danno del calciatore **Simic Dario** (Soc. **Milan**) al 24° del primo tempo;

acquisita ed esaminata la relativa documentazione filmata;

acquisito supplemento di rapporto dall'Arbitro;

osserva:

le immagini evidenziano che, al 24° del primo tempo, dopo uno scontro di giuoco nell'area di rigore del Milan, i calciatori Trezeguet e Simic si dirigevano l'uno verso l'altro. Simic rivolgeva frasi, il cui tenore non risulta intelleggibile, all'avversario; Trezeguet teneva il braccio destro sollevato a gomito. Arrivati i due calciatori a contatto, Trezeguet urtava con l'avambraccio il volto dell'avversario all'altezza della bocca. Simic cadeva a terra per rialzarsi subito dopo.

Dalle immagini non risulta visibile la posizione dell'Arbitro e dell'Assistente n. 1, al momento del fatto. L'Arbitro, che non era ripreso nei fotogrammi relativi all'episodio, interveniva nell'immediatezza senza adottare provvedimenti disciplinari e faceva riprendere il giuoco. Simic non ricorreva ad alcun intervento sanitario e riprendeva subito la partecipazione alla gara.

Nel suo supplemento l'Arbitro ha testualmente riferito, anche per l'Assistente n. 1, di aver **“valutato entrambi l'episodio** e l'impressione avuta sul campo è stato di un atto senza alcuna violenza”, aggiungendo di non aver ravvisato nel gesto di Trezeguet “l'intenzione di colpire o arrecare danno all'avversario, bensì l'intento di tenere a distanza lo stesso che si avvicinava”.

**Sulla scorta dei dati sopra esposti, è agevole la conclusione che nel caso di specie non ricorrono i presupposti per l'utilizzabilità della prova televisiva.**

Manca, infatti, il presupposto primo che consente il ricorso a immagini televisive ex art. 31 CGS, e cioè l'essere il fatto commesso dal calciatore sfuggito al controllo degli Ufficiali di gara.

Nella circostanza l'Arbitro ed il suo Assistente hanno specificato di aver rilevato il gesto compiuto da Trezeguet, senza ravvisare in esso un contenuto tale da determinare l'adozione di provvedimenti disciplinari.

Quindi, l'episodio sottoposto dal Procuratore Federale a questo Giudice non sfuggì affatto alla rilevazione degli Ufficiali di gara, i quali – invece – videro il gesto, ritenendolo non meritevole di interventi disciplinari. Questo dato è, tra l'altro, conforme a quanto già risultava dallo stesso prosieguo della ripresa televisiva della gara, nel corso della quale uno dei commentatori – presente a bordo campo - dava atto di un dialogo intercorso tra

l'allenatore del Milan e l'Assistente n. 1, subito dopo l'episodio: dialogo dal quale emergeva che l'Assistente aveva visto quanto era avvenuto nell'area di rigore.

Le osservazioni che precedono esimono dal dover valutare la sussistenza o meno nella fattispecie delle altre condizioni stabilite dall'art. 31 cit. ai fini dell'utilizzabilità della prova televisiva.

In conclusione non sussistono le condizioni regolamentari per l'applicabilità dell'art. 31 comma a3) CGS, e conseguentemente per una valutazione da parte del Giudice Sportivo della condotta tenuta dal calciatore Trezeguet.

***P.Q.M.***

Delibera di non adottare provvedimenti disciplinari nei confronti del calciatore **Trezeguet David** (Soc. **Juventus**) a seguito della segnalazione del Procuratore Federale.

\* \* \* \* \*

**a) SOCIETA'**

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. **MILAN** per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio della gara, effettuato un lancio di oggetti vari contro sostenitori avversari, verso i quali venivano anche indirizzati getti d'acqua con un idrante momentaneamente sottratto ai Vigili del fuoco; per avere, subito prima dell'inizio, lanciato contro sostenitori avversari alcuni petardi; per aver, in tre occasioni durante il primo tempo, lanciato petardi nel recinto di giuoco; per aver, al 32° del primo tempo, acceso numerosi bengala sugli spalti; per aver, al 38° del primo tempo, lanciato agrumi verso un calciatore avversario; per aver, al 3° del primo tempo ed al 19° del secondo tempo, lanciato razzi verso un settore degli spalti occupato da sostenitori avversari; recidiva.

Ammenda di € 7.000,00 : alla Soc. **JUVENTUS** per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio della gara, lanciato oggetti contro calciatori avversari che rientravano negli spogliatoi dopo la seduta di riscaldamento in campo; per aver, subito prima dell'inizio, in reazione ad un lancio di petardi, rilanciato razzi verso un settore degli spalti occupato da sostenitori avversari; per aver, in tre occasioni durante la gara, fatto esplodere petardi nel recinto di giuoco, nonché un petardo all'interno del proprio settore; per aver lanciato, al 38° del primo tempo ed al 39° del secondo tempo, bottiglie in plastica sul terreno di giuoco; per aver lanciato razzi verso un settore degli spalti occupato dai sostenitori avversari, al 19° del secondo tempo; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva.

Ammenda di € 3.500,00 : alla Soc. **ROMA** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, fatto esplodere due petardi e acceso alcuni bengala e fumogeni all'interno del settore occupato dagli stessi sostenitori; recidiva.

Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. **REGGINA** per avere suoi sostenitori, al 35° del secondo tempo ed al termine della gara, lanciato due fumogeni, l'ultimo dei quali all'interno del recinto di giuoco; per avere, durante il primo tempo, lanciato alcune bottigliette in plastica sul terreno di giuoco; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva.

Ammenda di € 2.500,00 : alla Soc. **INTERNAZIONALE** per avere suoi sostenitori, in due occasioni nel primo tempo, intonato un coro ingiurioso nei confronti dell'Arbitro; a titolo di responsabilità oggettiva per indebita presenza nel recinto di giuoco di un addetto allo staff societario, non inserito in distinta, il quale al 23° del secondo tempo entrava sul terreno di giuoco in segno di esultanza per la realizzazione di una rete; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva.

Ammenda di € 2.500,00 : alla Soc. **LECCE** per avere suoi sostenitori, al 2° ed al 42° del primo tempo, lanciato alcuni bengala nel recinto di giuoco; recidiva.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. **UDINESE** per avere suoi sostenitori, dal 20° al 35° del primo tempo, intonato ripetutamente cori di scherno nei confronti di un calciatore avversario, ogni qualvolta giocava il pallone; recidiva.

Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. **BOLOGNA** per avere suoi sostenitori, all'8° del primo tempo ed al 12° del secondo tempo, fatto esplodere due petardi nel recinto di giuoco; recidiva.

Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. **CHIEVO VERONA** per avere suoi sostenitori, in tre occasioni durante il primo tempo, intonato un coro ingiurioso nei confronti dell'Arbitro.

Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. **LAZIO** per avere suoi sostenitori disturbato con cori e fischi il minuto di raccoglimento in memoria di un Presidente della Società avversaria; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta.

Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. **BRESCIA** per avere due suoi sostenitori, al termine della gara, fatto ingresso con modalità pacifiche sul terreno di giuoco, con l'intento di parlare con il capitano e l'allenatore della propria squadra.

## **b) CALCIATORI**

### **CALCIATORI ESPULSI**

#### **SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA**

**FRANCELINO Matuzalem** (Brescia): perché, al 33° del secondo tempo, colpiva violentemente un avversario con un calcio sulle gambe.

#### **SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA**

**DONADEL Marco** (Parma): perché, al 48° del secondo tempo, colpiva da tergo un avversario con un calcio ad una gamba.

**LANZARO Maurizio** (Empoli): per avere commesso un intervento falloso su un avversario lanciato a rete.

**MARCHEGIANI Luca** (Chievo Verona): per avere commesso un intervento falloso su un avversario lanciato a rete.

## CALCIATORI NON ESPULSI

### SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

**CARROZZIERI Moris** (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

**PERROTTA Simone** (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

**PIANGERELLI Luigi** (Lecce): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

### PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

#### AMMONIZIONE

#### PRIMA SANZIONE

**ALMEYDA Matias Jesus** (Internazionale)

**GUIGOU Martinez Gianni** (Siena)

**LANNA Salvatore** (Chievo Verona)

**ZAURI Luciano** (Lazio).

### PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

#### AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

**D'ANNA Lorenzo** (Chievo Verona)

**PINZI Giampiero** (Udinese)

**ZEBINA Jonathan** (Roma).

#### AMMONIZIONE

#### SECONDA SANZIONE

**ARDITO Andrea** (Siena)

**BALESTRI Iacopo** (Modena)

**BELLUCCI Claudio** (Bologna)

**BOTHROYD Jay** (Perugia)

**DI BIAGIO Luigi** (Brescia)

**EMRE Belozoglu** (Internazionale)

**FRANCESCHINI Ivan** (Reggina)

**FUSANI Massimiliano** (Perugia)

**GASPARETTO Mirco** (Empoli)

**INZAGHI Simone** (Lazio)

**NERVO Carlo** (Bologna)

**SAMUEL Walter Adrian** (Roma)  
**ZAMBROTTA Gianluca** (Juventus)  
**ZANETTI Cristiano** (Internazionale).

PRIMA SANZIONE

**COLUCCI Leonardo** (Bologna)  
**DONATI Massimo** (Sampdoria)  
**FERRARI Matteo** (Parma)  
**LIVERANI Fabio** (Lazio)  
**PRATALI Francesco** (Empoli)  
**SEEDORF Clarence** (Milan).

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 500,00

**VOLPI Sergio** (Sampdoria); sanzione aggravata perché capitano della squadra (Seconda sanzione).

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

**MARASCO Antonio** (Modena)  
**OBODO Christian** (Perugia).

PRIMA SANZIONE

**BAZZANI Fabio** (Sampdoria)  
**CHEVANTON Ernesto Javier** (Lecce)  
**PANDEV Goran** (Ancona).

Il Giudice Sportivo: *dott. Maurizio Laudi*

" " "

---

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla **Lega Nazionale Professionisti** entro e non oltre il 14 novembre 2003.

PUBBLICATO IN MILANO IL 4 NOVEMBRE 2003

IL PRESIDENTE  
*Adriano Galliani*